

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE



Delegazione di Roma del Sovrano Ordine di Malta

STATUTO
ASSOCIAZIONE “GLI SCUDIERI DI MALTA”

Titolo I

Articolo 1

DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione denominata: “Gli Scudieri di Malta”.

Articolo 2

SEDE

L'Associazione ha sede legale in Roma, alla Via Gian Battista Vico, n. 1.

Articolo 3

CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

Ogni fine di lucro è estraneo agli scopi dell'Associazione che non persegue, direttamente o indirettamente, nessuno scopo politico.

L'associazione, dunque, è cattolica, libera, apartitica ed apolitica; ha carattere volontario, ed opererà con la Delegazione di Roma del Sovrano Militare Ordine di Malta.

L'Associazione nell'intento di creare uno spazio di svago e di socializzazione all'insegna dei valori cristiani e, per l'effetto, elaborare, promuovere e realizzare iniziative e progetti nel campo dell'educazione e della formazione cattolica dei ragazzi, nonché della assistenza sociale, ha la finalità, in Italia, di avviare i ragazzi tra i tredici ed i diciotto anni alla conoscenza dei doveri del buon cristiano, allo studio del catechismo e della storia e degli scopi del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi l'Associazione agisce con ogni mezzo ritenuto idoneo e

specificamente mediante l'organizzazione di incontri periodici, la distribuzione e la diffusione di materiali e pubblicazioni didattiche, relative agli scopi sociali, l'organizzazione di manifestazioni ed altro.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Titolo II

Articolo 4

ATTIVITA'

L'Associazione:

- si occupa della promozione umana e solidarietà attraverso la realizzazione di iniziative e progetti nel campo dell'educazione e della formazione cattolica dei ragazzi nonché dell'assistenza sociale;
- non ha alcun carattere partitico e mantiene in ogni momento un'assoluta indipendenza ed autonomia, sia politica che finanziaria, da istituzioni pubbliche, gruppi politici, ideologici confessionali, imprenditoriali, sindacali o di potere economico.
- Le attività dell'Associazione dovranno avvenire nel rispetto delle varie culture, religioni, razze e realtà esistenti sul territorio nazionale.

Articolo 5

DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 6

ENTRATE E PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo iniziale conferito dal comitato promotore e potrà essere incrementato da nuove contribuzioni e erogazioni, sia pubbliche che private, lasciti, donazioni, legati e dai proventi delle varie iniziative da essa promosse, nonché dai beni mobili ed immobili che

diverranno di sua proprietà.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi annuali e straordinari dei Soci;
- b) dalle eventuali erogazioni o liberalità fatte dai Soci, terzi, società ed enti, sia pubblici che privati;
- c) dalle eventuali sovvenzioni e/o contributi erogate da Stati, Amministrazioni periferiche, Organismi internazionali e/o istituzionali in favore dell'Associazione ed accettate dal Presidente;
- d) dalle rendite e da ogni altra entrata;
- e) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

Alle spese necessarie al funzionamento ed alla gestione dell'Associazione, nonché al raggiungimento degli scopi associativi, si provvede mediante prelevamenti dal fondo comune.

I contributi annuali e le quote di ammissione sono deliberate dal Consiglio.

I contributi straordinari sono deliberati dall'assemblea.

I contributi annuali e straordinari devono essere versati entro 60 (sessanta) giorni dalla data delle rispettive delibere.

Articolo 7

CATEGORIE DI SOCI

L'Associazione si compone di:

- Soci Ordinari
- Associati
- Soci Onorari

Articolo 8

SOCI ORDINARI

Possono divenire Soci ordinari dell'Associazione i cittadini di qualsiasi nazionalità genitori di almeno

un figlio di età compresa tra i tredici ed i diciotto anni. I Soci ordinari devono essere di religione cristiana cattolica. Il Consiglio individua la documentazione che deve essere presentata unitamente alla domanda di iscrizione.

Articolo 9

ASSOCIATI

Possono divenire Associati i minori, figli dei Soci ordinari, di età compresa tra i tredici e i diciotto anni. Gli Associati che superano il limite di età possono chiedere l'ammissione ad un gruppo giovanile del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Articolo 10

SOCI ONORARI

Possono appartenere alla categoria dei Soci onorari i cittadini di qualsiasi nazionalità di religione cristiana cattolica che, pur non avendo gli altri requisiti per divenire Soci ordinari, si distinguono per meriti ed iniziative adottate nei confronti dell'Associazione.

Possono altresì appartenere alla categoria dei Soci onorari i Soci ordinari i cui figli hanno superato il diciottesimo anno di età.

Essi hanno diritto di voto, sono soggetti al pagamento delle quote e/o contributi, e non possono essere eletti alle cariche sociali.

I Soci Onorari sono ammessi senza votazione; essi vengono nominati dal Presidente, su proposta del Consiglio e previo parere favorevole del Delegato Granpriorale del Sovrano Militare Ordine di Malta o del suo Vicedelegato.

Articolo 11

DOMANDA DI AMMISSIONE

Coloro che aspirano a diventare Soci ordinari o Associati devono redigere una domanda su un apposito

modello, allegando la documentazione richiesta dal Consiglio. Con la presentazione e sottoscrizione della domanda di ammissione, gli aspiranti Soci accettano senza riserva alcuna, il contenuto dello statuto e dei regolamenti interni.

La domanda di ammissione viene esaminata dal Consiglio che la invia, con il proprio parere motivato, all'Assemblea per la votazione.

La domanda che ha riportato la votazione favorevole dell'Assemblea è sottoposta alla ratifica vincolante del Delegato Granpriorale del Sovrano Militare Ordine di Malta o del suo Vicedelegato.

Successivamente all'intervenuta ratifica di cui al comma precedente, i nuovi soci potranno essere iscritti nel libro Soci con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di ammissione.

Qualora la domanda di ammissione sia presentata per la categoria degli Associati, la stessa dovrà essere controfirmata anche da almeno uno dei genitori Soci.

Articolo 12

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli obblighi e i diritti dei Soci, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali.

I Soci hanno eguale diritto di partecipare a tutte le manifestazioni ed attività dell'Associazione.

Tutti i Soci hanno il dovere di perseguire, anche individualmente, le finalità dell'Associazione, obbligandosi ad osservare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione nonché i provvedimenti e le delibere degli Organi Sociali.

Ogni Socio ordinario e onorario deve provvedere al regolare pagamento delle quote associative. Le quote o i contributi associativi non sono rivalutabili né rimborsabili e sono intrasmissibili.

I Soci ordinari e i soci onorari, in regola con il pagamento delle quote/contributi associativi, hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e di eventuali regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e, comunque, per qualsiasi deliberazione riguardante la

vita associativa.

Tutti i Soci hanno diritto di utilizzare i locali, le strutture e le attrezzature eventualmente messe a disposizione dalla Associazione, nel rispetto di quanto disposto dai regolamenti e, comunque, compatibilmente con le esigenze dell'Associazione stessa e previa autorizzazione del Consiglio.

Articolo 13

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli obblighi e i diritti degli Associati sono strettamente personali.

Gli Associati non hanno diritto di voto e non sono soggetti al pagamento della quota annuale né di qualsiasi altro contributo o corrispettivo.

Gli Associati hanno eguale diritto di partecipare a tutte le manifestazioni ed attività dell'Associazione.

Tutti gli Associati hanno il dovere di perseguire, anche individualmente, le finalità dell'Associazione, obbligandosi ad osservare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione nonché i provvedimenti e le delibere degli Organi Sociali.

Tutti gli Associati hanno diritto di utilizzare i locali, le strutture e le attrezzature eventualmente messe a disposizione dalla Associazione, nel rispetto di quanto disposto dai regolamenti e, comunque, compatibilmente con le esigenze dell'Associazione stessa e previa autorizzazione del Consiglio.

Art. 14

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Si perde la qualità di Socio ordinario e onorario per le seguenti ragioni:

- recesso;
- morosità nei pagamenti delle quote o contributi associativi;
- espulsione.

Si perde la qualità di Socio ordinario anche per il superamento del limite di età del figlio appartenente

alla categoria degli “associati”.

Il recesso dovrà essere comunicato con apposita lettera, indirizzata al Consiglio nella sede dell’Associazione. Il recesso non libera il Socio ordinario dal versamento della quota associativa per l’anno sociale iniziato da almeno tre mesi alla data della comunicazione, né comporta rimborsi di contributi, quote o corrispettivi specifici già versati per periodi successivi al recesso stesso.

Può recedere su domanda il Socio che non sia più in grado di partecipare al perseguimento degli scopi sociali. Il recesso è accordato dal Consiglio, tenendo conto degli impegni che il Socio ha in corso con l’Associazione.

La morosità nei pagamenti delle quote o contributi associativi determina la perdita della qualifica di Socio, decorsi inutilmente tre mesi dalla scadenza annuale per il pagamento della quota sociale. In tal caso il Presidente o il Vice-Presidente provvedono ad annotare, nell’apposito Libro dei Soci, la perdita della qualifica.

L’espulsione si ha quando il Socio con la sua condotta lede gravemente l’onore e l’immagine dell’Associazione o comunque compie atti che turbano i rapporti associativi o siano di ostacolo al perseguimento delle finalità associative.

In ogni caso è espulso il Socio che:

- non osserva le norme dello Statuto o dei Regolamenti o le delibere degli organi sociali;
- non possedeva, al momento dell’iscrizione i requisiti per essere ammesso all’associazione;
- svolga attività in contrasto con quelle dell’Associazione.

La perdita della qualifica di Socio viene deliberata dal Consiglio a maggioranza di voti e sottoposta successivamente all’approvazione dell’Assemblea.

Il socio espulso può far domanda motivata di riammissione all’Associazione al Delegato o al Vicedelegato granpriorale dello SMOM di Roma.

Art. 15

PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

Si perde la qualità di associato per le seguenti ragioni:

- recesso;
- espulsione;
- superamento del limite di età.

Il recesso dovrà essere comunicato con apposita lettera, indirizzata al Consiglio nella sede dell'Associazione.

Può recedere su domanda l'Associato che non sia più in grado di partecipare al perseguimento degli scopi sociali. Il recesso è accordato dal Consiglio.

L'espulsione si ha quando l'Associato con la sua condotta lede gravemente l'onore e l'immagine dell'Associazione o comunque compie atti che turbano i rapporti associativi o siano di ostacolo al perseguimento delle finalità associative.

In ogni caso è espulso l'Associato che:

- non osserva le norme dello Statuto o dei Regolamenti o le delibere degli organi sociali;
- non possedeva, al momento dell'iscrizione i requisiti per essere ammesso all'associazione;
- svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione.

La perdita della qualifica di Associato viene deliberata dal Consiglio che decide a maggioranza di voti e sottoposta successivamente all'approvazione dell'Assemblea..

Il socio ordinario il cui figlio associato sia stato espulso espulso può far domanda motivata di riammissione all'Associazione al Delegato o al Vicedelegato granpriorale dello SMOM di Roma.

Titolo III

Art. 16

QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote associative annuali all'Associazione devono essere corrisposte nei tempi e nei modi indicati dal Consiglio, il quale determina altresì l'ammontare delle quote di iscrizione e dei contributi annuali.

Art. 17

ORGANI E CARICHE SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

1. Il Presidente
2. Il Vice - Presidente
3. L'Assemblea dei Soci
4. Il Consiglio;
5. L'Assistente Spirituale;
6. Il Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, salva diversa decisione del Consiglio.

Possono essere eletti alle cariche sociali soltanto i Soci appartenenti alla categoria dei Soci Ordinari, salva l'eventuale deroga di cui al successivo articolo 21 (ventuno).

Art. 18

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei Soci è sovrana e delibera su tutte le questioni attinenti la vita associativa. Può essere ordinaria o straordinaria ed é convocata dal Presidente.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, dovrà altresì essere convocata su richiesta del Consiglio, o

di almeno due dei suoi membri, oppure qualora ne facciano richiesta, per iscritto almeno i due terzi dei Soci aventi diritto di voto, proponenti l'ordine del giorno che desiderano trattare. In tal caso, il Presidente dovrà procedere alla convocazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. L'assemblea annuale dovrà essere convocata entro il mese di aprile per l'approvazione dell'esercizio sociale e del rendiconto economico e finanziario.

La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avverrà a mezzo lettera, od altro mezzo equipollente (telegramma, fax, posta elettronica ecc.) almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione e indirizzata a ciascun socio avente diritto a parteciparvi; nei casi di urgenza, specificati per iscritto nella convocazione, il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni.

L'avviso di convocazione dovrà contenere il giorno, l'ora e la sede della prima convocazione nonché dell'eventuale seconda convocazione, l'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare, il modello per l'eventuale delega a terzi e, qualora si debba procedere alla votazione per l'ammissione di nuovi soci ordinari o associati e per la nomina alle cariche sociali, l'elenco contenente la lista dei nominativi dei candidati a Soci Ordinari ed Associati e l'elenco dei nominativi degli aspiranti alle cariche sociali.

Le comunicazioni a mezzo lettera dovranno essere effettuate ai singoli Soci aventi diritto al voto, al domicilio risultante dalla domanda di adesione dagli stessi compilata al momento dell'adesione. Eventuali variazioni di domicilio saranno valide trascorsi trenta giorni dalla comunicazione al Consiglio, per iscritto della variazione.

Sono riservate all'assemblea ordinaria dei Soci le deliberazioni riguardanti:

1. l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo annuale redatto dal Consiglio nonché del rendiconto preventivo;
2. l'elezione di quattro componenti del Consiglio;

3. l'approvazione dei regolamenti interni nonché delle loro modifiche o revoche (il primo, Generale, può essere redatto dall'Assemblea costituente);
4. l'approvazione definitiva delle domande di adesione alle categorie dei Soci Ordinari ed Associati già preventivamente accolte dal Consiglio;
5. la nomina del o dei delegati nel caso di eventuali attività commerciali marginali;

Sono riservate all'assemblea straordinaria dei Soci le deliberazioni riguardanti:

1. le modifiche allo statuto;
2. lo scioglimento dell'associazione e la conseguente destinazione del patrimonio;
3. le questioni di particolare importanza per la vita ed il funzionamento dell'associazione.

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione qualora la presenza dei Soci sia garantita nella misura di 1/3 (un terzo).

I Soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie di modificazione dello statuto sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza relativa dei Soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 (due/terzi) dei presenti.

In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide qualora la presenza dei Soci sia garantita nella misura di 1/3 (un terzo) e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 (due/terzi) dei presenti. Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del codice civile. Ogni Socio ha diritto ad un voto, indipendentemente dall'eventuale maggior valore della quota o contributo associativo versato, ai sensi dell'articolo 2535 del codice civile, purché in regola con il pagamento delle quote sociali e di qualunque altra somma dovuta all'associazione.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o in caso di loro impedimento da un

Socio designato dall'Assemblea.

Delle riunioni dovrà essere redatto apposito verbale a cura di un segretario nominato dai presenti. Il verbale dovrà essere trascritto sul libro delle assemblee dei Soci che verrà conservato nella sede sociale e potrà essere visionato, in qualsiasi momento, dai Soci.

I Soci possono partecipare alle assemblee personalmente o a mezzo di delega esclusivamente nei confronti di altri Soci aventi diritto di voto.

Ogni Socio non può avere più di tre deleghe.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'assemblea ha il potere di destituire dal proprio incarico sociale il Socio, qualora dovesse ritenere l'operato dello stesso non adeguato agli scopi dell'associazione, la presente destituzione dovrà avvenire dopo la decisione del Consiglio in merito e mediante delibera approvata a maggioranza assoluta.

Art. 19

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

La persona del Presidente dell'Associazione coincide con la persona del Presidente del Consiglio.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal consiglio tra i suoi membri, durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. La loro nomina deve ricevere il gradimento del Consiglio delegatizio di Roma del Sovrano Ordine di Malta e il relativo apprezzamento dovrà essere documentato a corredo del carteggio di nomina.

Il Presidente, così compiutamente nominato, ha la rappresentanza dell'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Il Vice Presidente, ha funzione vicaria generale ed in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue prerogative sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 20

TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio tra i suoi membri, dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile.

Art. 21

CONSIGLIO

Il Consiglio è l'organo direttivo dell'Associazione.

E' composto da 5 (cinque) membri di cui 4 (quattro) eletti dall'Assemblea tra i Soci ordinari ed 1 (uno) nominato dalla Delegazione Granpriorale di Roma, il quale acquista, per la durata della carica, le prerogative del socio ordinario.

L'Assistente Spirituale partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto con funzione consultiva.

Il Consiglio dura in carica 2 (due) anni.

E' presieduto dal Presidente dell'Associazione, o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente o dal Componente più anziano nella carica. Si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno tre membri del Consiglio. La convocazione viene fatta per iscritto o verbalmente, cinque giorni prima della data di riunione o tre in caso di urgenza. Le riunioni del Consiglio si intenderanno validamente costituite anche in assenza di apposita convocazione qualora siano presenti tutti i membri in carica.

Le riunioni sono valide se sono presenti la maggioranza dei consiglieri (anche sotto forma di *conference call*) e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni possono essere invitati eventuali esperti, anche non Soci.

Ogni riunione del Consiglio viene verbalizzata dal Consigliere incaricato di fungere da Segretario, trascritta sul libro dei verbali del Consiglio e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Esso ha il compito di indirizzare l'attività dell'Associazione verso il perseguimento degli scopi sociali.

Il Consiglio può delegare alcune funzioni ad uno o più dei suoi componenti. In particolare il Consiglio ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

a — nominare il VicePresidente tra i tre consiglieri eletti dall'Assemblea;

b — fare rispettare i principi fondamentali contenuti nello statuto;

c — emanare disposizioni e raccomandazioni, anche verbali, ritenute opportune per il buon funzionamento dell'associazione;

d — prendere tutte, le decisioni occorrenti per l'ordinaria amministrazione e la straordinaria amministrazione della Associazione ed il buon funzionamento delle attività sociali;

e — assumere e licenziare, nonché determinare il compenso dell'eventuale personale dipendente;

- f — convocare le assemblee e farne osservare le relative delibere;
- g — attribuire le cariche ai suoi membri nonché conferire deleghe e/o mandati particolari;
- h — elaborare il rendiconto economico e finanziario consuntivo annuale dell'associazione nonché il rendiconto preventivo, elaborati con l'ausilio del Tesoriere dell'Associazione, da presentare annualmente alla successiva approvazione dell'assemblea;
- i — stabilire periodicamente l'importo delle quote/contributi associativi dovute dai Soci, nonché l'ammontare dei corrispettivi specifici per la fruizione delle diverse attività svolte dall'Associazione in diretta attuazione degli scopi istituzionali, fissandone altresì le modalità di pagamento;
- l — dare il parere preventivo e motivato sulle domande di ammissione presentate dagli aspiranti Soci Ordinari ed Associati da sottoporre alla votazione dell'Assemblea dei Soci;
- m - deliberare sulle spese effettuate, in nome e per conto dell'Associazione, da parte di organi e/o persone dell'Associazione per il perseguimento dei fini istituzionali della medesima;
- n - sovrintendere alla contabilità dell'associazione affidata al Tesoriere;
- o - riscuotere le quote sociali;
- p - curare la tenuta dei libri sociali;
- q – progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali.
- r – deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria, compresa l'apertura dei conti correnti con Enti finanziari e/o Istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- s –stipula contratti d'opera con terzi.
- t – deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o del presente statuto;
- u - predisporre il calendario delle iniziative della Associazione da sottoporre all'approvazione del Delegato Granpriorale del Sovrano Militare Ordine di Malta, il quale potrà anche indicare le eventuali

modifiche e/o integrazioni da apportare.

Il Consiglio delibera, preliminarmente, con parere vincolante su qualsiasi atto, fatto o accordo siglato dal rappresentante legale o da chiunque altro agisca in nome e per conto della stessa, in assenza del quale i vincoli derivanti da tale rapporto obbligatorio rimarranno in capo al singolo, levando l'associazione da qualsiasi responsabilità.

I membri del Consiglio, all'atto dell'accettazione della carica, devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza previste ai sensi dell'articolo 2382 c.c.

I membri del Consiglio sono tenuti, sul loro onore, a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

Il Consiglio, entro il mese di febbraio di ogni anno, svolge la riunione annuale per la redazione del rendiconto economico e finanziario; inoltre si riunisce con cadenza trimestrale o quando lo richieda un terzo dei suoi membri.

Art. 22

ASSISTENTE SPIRITUALE

L'Assistente Spirituale viene nominato dal Cappellano della Delegazione Granpriorale e resta in carica sino alla revoca ed alla sostituzione da parte del Cappellano.

Titolo IV

ART. 23

ESERCIZIO E BILANCIO

L'esercizio sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci preventivo e consuntivo verranno redatti a norma di legge dal Tesoriere entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio ed approvati dal Consiglio e dall'Assemblea; quindi trasmessi al Tesoriere della

Delegazione Granpriorale.

ART. 24

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e determinerà le modalità della liquidazione.

Il patrimonio netto residuo sarà devoluto alla Delegazione Granpriorale di Roma del Sovrano Militare Ordine di Malta che lo destinerà a scopi benefici.

Art. 25

RINVIO NORMATIVO

Per ogni vacanza normativa comunque riscontrabile, saranno applicate le norme del codice civile per le associazioni, nonché ogni altra legge vigente in materia.